



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Dirigente dell'Unità Operativa Servizi Tecnici e Patrimoniali, in forza della delibera del Direttore Generale n. 364 del 8 marzo 2021 di conferimento deleghe ai dirigenti aziendali e successive modifiche ed integrazioni,

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2218 del 09/12/2025

Nuova casa della comunità di Marghera (PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 05 - CUP J71B21005250001, CIG derivato 9739203490, fasc. 27507/2021). Autorizzazione al subappalto per lavori impresa Casani Massimo di Gemona del Friuli (UD).

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Dirigente
Taranta Roberto

PROPOSTA PDET-2287-2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è esecutivo dalla data di adozione, trasmesso al Collegio Sindacale, ex. art.10 co.5 l.r. 56/1994 e pubblicato all'Albo on line ex. art.32, co.1 legge 69/2009 e s.m.i. per 15 giorni consecutivi

09/12/2025

F.to Il Direttore
U.O.C. Affari Generali

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge.

IL DIRETTORE

Tra gli interventi previsti dal piano regionale di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, è ricompreso l'intervento per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Marghera (PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 05 - CUP J71B21005250001).

Per detto intervento:

- con deliberazione n. 1510 del 07 settembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, dell'importo di € 8.354.688,58 di lavori e € 288.997,49 per oneri della sicurezza, per complessivi € 8.676.585,21 (o.f.e.), e indetta la procedura di affidamento dei lavori;
- con deliberazione n. 1587 del 27 settembre 2023 e successiva deliberazione di rettifica n. 1702 del 11 ottobre 2023, è stato affidato l'appalto di realizzazione dei lavori ad AR.CO. LAVORI S.C.C., con sede in via Argirocastro n. 15 a Ravenna (P.IVA 01468160393), per un importo contrattuale di € 7.686.837,51 come di seguito precisato:
 - o lavori: € 6.951.861,63 (di cui € 6.662.864,14 al netto del ribasso d'asta del 20,25% a cui vanno aggiunti € 288.997,49 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 10% per € 695.186,16, per complessivi € 7.647.047,79;
 - o modellazione della progettazione esecutiva: € 31.360,12, oltre a cassa previdenziale del 4% per € 1.530,37 e I.V.A. al 22% per € 6.899,23, per complessivi € 39.789,72;
 - o è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29 settembre 2023, prot. n. 176559.

Vista la deliberazione n. 232 del 06 febbraio 2025 con la quale si approvava tra l'altro la perizia di variante migliorativa proposta dall'appaltatore e contestualmente si aggiornava il quadro economico per complessivi € 9.577.333,45, anche in recepimento al decreto del direttore della direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva della Regione del Veneto n. 173467 del 16 settembre 2024.

Vista la deliberazione n. 1011 del 5 giugno 2025 con la quale si approvava la perizia di variante migliorativa relativa agli impianti proposta dall'appaltatore.

Visto che, con nota prot. n. 234716, pervenuta in data 12 novembre 2025, l'impresa AR.CO. LAVORI S.C.C., per il tramite dell'impresa consorziata designata all'esecuzione Radar s.r.l., ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa Casani Massimo con sede in via Vuarbe n. 100 a Gemona del Friuli (UD), P. IVA 02006160309, per lavori di realizzazione di rivestimento scala in marmo, rientranti nella categoria prevalente OG01,

per un importo lavori di progetto di € 23.331,31, corrispondente ad un importo contrattuale al netto del ribasso di € 18.606,72.

Preso atto che al suddetto importo lavori risulta essere stato applicato dal subappaltatore l'ulteriore ribasso del 0,04% e che pertanto l'importo del contratto di subappalto ammonta complessivamente a € 18.600,00, oltre a € 0,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 18.600,00 o.f.e.

Visto che le opere da subappaltare corrispondono a quelle indicate all'atto dell'offerta dall'Impresa appaltatrice.

Visto che a tutt'oggi l'importo delle opere concesse in subappalto non supera complessivamente i limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante entro il termine previsto dall'art. 105 c. 7 del d.lgs. 50/2016.

Vista la dichiarazione dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Visto che la ditta subappaltatrice Casani Massimo ha prodotto dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 in materia di cause di esclusione e che non si sono ancora concluse le relative verifiche d'ufficio.

Accertato che, ai fini della qualificazione, la ditta subappaltatrice è in possesso dei prescritti requisiti minimi in merito alla capacità professionale, tecnica, economica e finanziaria, giusta documentazione agli atti.

Acquisita d'ufficio la regolarità del DURC della ditta subappaltatrice;

Accertata la regolarità della documentazione presentata;

Visto il parere di idoneità rilasciato in data 27 novembre 2025 dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in ordine al Piano Operativo di sicurezza, agli atti;

Visti gli articoli 80 e 105 del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere all'autorizzazione del subappalto, stante la possibilità di recesso qualora emergessero elementi negativi;

Dato atto che i corrispettivi spettanti al subappaltatore per l'esecuzione dei lavori verranno liquidati direttamente dall'appaltatore, giusta comunicazione della ditta Casani Massimo agli atti;

Visto l'art. 21 della Legge 646/82;

Vista la delibera del direttore generale n. 364 del 8 marzo 2021 che conferma la delibera n. 213 del 6 febbraio 2018 che istituisce la funzione di delega ai direttori/responsabili di Unità Operativa per le materie indicate secondo l'allegato del medesimo atto;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la ditta AR.CO. LAVORI S.C.C., P. IVA 01468160393, appaltatrice dei lavori in oggetto, a concedere in subappalto alla ditta Casani Massimo, P. IVA 02006160309, le lavorazioni di rivestimento scala in marmo, rientranti nella categoria prevalente OG01, per un importo aggiudicato all'appaltatore pari a € 18.606,72 e € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. che l'importo del contratto di subappalto, ammonta a € 18.600,00, di cui 18.600,00 per lavori ed € 0,00 per oneri per la sicurezza;
4. che la presente autorizzazione non comporta alcuna ulteriore spesa o variazione rispetto agli impegni assunti con deliberazione n. 1587 del 27 settembre 2023, con successiva deliberazione di rettifica n. 1702 del 11 ottobre 2023, e approvazione delle varianti di cui alle deliberazioni n. 232 del 06 febbraio 2025 e n. 1011 del 05 giugno 2025;
5. di dare atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre e solo l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
6. di dare atto che restano in capo all'appaltatore e al subappaltatore l'attuazione degli obblighi sul rispetto del principio del D.N.S.H., degli obblighi trasversali previsti dal PNRR e di quelli previsti dall'art. 47 del d.l. 77/2021 sull'inclusione e le pari opportunità, e del conseguimento delle milestones e dei target, ove applicabili;
7. di dare atto che l'intervento è finanziato e rientra nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione Europea – Next Generation EU, ed è inserito nel PNRR (M6C1 – Inv. 1.1).

Il Dirigente
Taranta Roberto